



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARRI - VIAN"

Strada Lanzo,147/11 - 10148 Torino - Tel. 011/01166888 - C.M. TOIC8BR003 - C.F. 97820130017 - Cod. Univoco UFUVHT
e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it - PEC: TOIC8BR003@pec.istruzione.it

Usò del telefono cellulare a scuola al di fuori di eventuali scopi didattici

Il MIUR fin dagli anni '90 del secolo scorso si è più volte espresso in merito all'uso di apparecchiature elettroniche e di telefoni cellulari a scuola.

In particolare la Circolare Ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998 non consente l'uso del cellulare al personale docente durante l'orario di servizio e la Direttiva n. 30 del 15 marzo 2007 fornisce "le linee di indirizzo e le indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, di irrogazione di sanzioni disciplinari, di dovere di vigilanza e di **corresponsabilità dei genitori e dei docenti**".

Il Regolamento Studenti della scuola secondaria di I grado prevede delle sanzioni disciplinari per gli alunni che esibiscono, tengono acceso o utilizzano il telefono cellulare a scuola:

Estratto dal Regolamento Studenti della scuola secondaria di I grado

TELEFONI CELLULARI E STRUMENTI DIGITALI

Durante la permanenza a scuola, in qualsiasi momento e ovunque (compresi intervalli e pause mensa) sono vietati l'esibizione e l'uso del cellulare, in tutte le sue funzioni, MP3, CD musicali, ecc.

Per le comunicazioni urgenti è a disposizione il telefono della scuola; per le altre comunicazioni si può attendere la fine delle lezioni e l'uscita.

Nel caso in cui il cellulare venga esibito o tenuto acceso l'alunno incorrerà nell'ammonizione scritta del Dirigente Scolastico.

L'utilizzo del cellulare verrà sanzionato con un giorno di sospensione

Inoltre nel patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia i docenti e gli alunni si impegnano a non utilizzare il telefono cellulare:

Estratto del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ della scuola secondaria di primo grado

I **docenti** si impegnano a:

- Essere puntuali alle lezioni.

..... *omissis*

• Non usare il cellulare in classe.

..... *omissis*

Le **studentesse e gli studenti** si impegnano a:

- Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità e assiduità.
- Non usare mai, né esibire il cellulare durante le lezioni e all'interno dell'istituto.**
- Chiedere di uscire dall'aula solo in caso di estrema necessità.

..... *omissis*

AL FINE DI RENDERE EFFICACE ED EQUA L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO È NECESSARIO CHE TUTTI DOCENTI APPLICHINO LE DISPOSIZIONI DELLO STESSO E CHE INTERVENGANO NEL CASO SI RISCONTRI UNA VIOLAZIONE.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARRI - VIAN"

Strada Lanzo,147/11 - 10148 Torino - Tel. 011/01166888 - C.M. TOIC8BR003 - C.F. 97820130017 - Cod. Univoco UFUVHT
e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it - PEC: TOIC8BR003@pec.istruzione.it

SI RIBADISCE CHE DURANTE IL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO A SCUOLA (LEZIONE IN CLASSE, IN LABORATORIO, IN PALESTRA, IN CORTILE, INTERVALLO, PAUSA MENSA,...) AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO NON È CONSENTITO L'USO DEL TELEFONO CELLULARE.

Di seguito si riportano la circolare n. 362 del 25/08/98 e la parte della Direttiva n. 30 del 15 marzo 2007 in cui si stabiliscono le norme di comportamento da tenere in relazione all'uso dei cellulari a scuola:

archivio dell'area **istruzione**

Lunedì, 7/10/2013

Normativa

Attenzione:
sezione in
aggiornamento

Alcune pagine/sezioni
potrebbero non
funzionare
correttamente

[Torna alla homepage](#)

Circolare Ministeriale 25 agosto 1998, n. 362

GAB/III
Prot.n. 30885/BL

Oggetto: Uso del telefono cellulare nelle scuole

E' stato segnalato a questa amministrazione che l'abitudine all'uso della telefonia cellulare si sta diffondendo anche nel mondo della scuola.

La questione è stata peraltro oggetto di una interrogazione parlamentare nella quale viene denunciato l'utilizzo del cosiddetto "telefonino" da parte dei docenti anche durante le ore di lezione.

E' chiaro che tali comportamenti - laddove si verificano - non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti.

Premesso quanto sopra si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza dei Capi delle istituzioni scolastiche il contenuto della presente circolare affinché ne informino il dipendente personale scolastico.

IL MINISTRO

[Indietro](#)

Direzione generale per la comunicazione

© 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA
Centralino 06 5849.1



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARRI - VIAN"

Strada Lanzo,147/11 - 10148 Torino - Tel. 011/01166888 - C.M. TOIC8BR003 - C.F. 97820130017 - Cod. Univoco UFUVHT
e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it - PEC: TOIC8BR003@pec.istruzione.it



Al Ministro della Pubblica Istruzione

Prot. n. 30/dip./segr.

Roma, 15 marzo 2007

OGGETTO: linee di indirizzo ed indicazioni in

materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

..... Omissis

Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche

In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

Dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:

- di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);

- di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all.art. 1 (comma 3);

- di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).

La violazione di tale dovere comporta, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.

È dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.

Laddove se ne ravvisi l'opportunità, il regolamento di istituto potrà prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento- apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Per le ragioni sopra esposte, si segnala la necessità per ciascuna istituzione scolastica autonoma di dotarsi di un regolamento di istituto che declini e traduca, in maniera adeguata ed efficace, i principi fissati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base alle specifiche esigenze della comunità scolastica, prestando particolare attenzione all'individuazione di un repertorio di sanzioni volte a garantire, con il massimo rigore, l'effettivo rispetto delle regole poste a presidio del valore della legalità e di una corretta convivenza civile.

..... Omissis

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa. Claudia Cama

Firma omessa ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate

d
o
c
u
m
e
n
t
o